



Protocollo d'intesa tra Ministero della Giustizia, Commissario Straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, la Conferenza Episcopale Italiana, l'ANCI e l'ANCE, per lo svolgimento di attività lavorative extramurarie da parte dei soggetti in stato di detenzione ristretti negli istituti penitenziari,

TRA

- il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli, nominato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del Decreto Legge 3 del 11 gennaio 2023, con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 gennaio 2023, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 2024, registrato alla Corte dei Conti in data 05.02.2024 al n. 327, con sede commissariale in via Giuseppe Pitoni 2, 02100 Rieti, C.F. 80188230587, in breve anche "*il Commissario*";

E

- il Ministro della Giustizia, On. Carlo Nordio, con sede in Roma, via Arenula n. 70, C.F. 97591110586;
- il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, S.E. Matteo Maria Zuppi, con sede in Roma, Circonvallazione Aurelia n. 50, C.F. e P.I. 80245790581;
- il Presidente-facente funzione dell'ANCI Roberto Pella, con sede in Roma, via dei Prefetti n. 46, C.F. e P.I. 80118510587;



- il Presidente Nazionale dell'ANCE, Dott.ssa Federica Brancaccio, con sede in Roma Via Giuseppe Antonio Guattani n. 16, C.F. e P.I. 80022490587;

congiuntamente, anche "le parti";

PREMESSO CHE

- nel quadro degli scopi previsti dalle leggi in materia di ordinamento penitenziario, il Ministero della Giustizia, attraverso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (D.A.P.), promuove l'attività lavorativa in favore delle persone ristrette negli istituti penitenziari, anche in collaborazione con strutture pubbliche e private, al fine di dare concreta attuazione al mandato di cui all'art. 27 della Costituzione;
- il lavoro rappresenta uno degli elementi del trattamento penitenziario finalizzati al reinserimento sociale dei detenuti ed al conseguente abbattimento del rischio di recidiva, in conformità alle finalità di cui agli artt. 15 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'Ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà";
- nell'ambito del processo di ricostruzione degli edifici di culto, il Commissario Straordinario, il Presidente della CEI ed il Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo hanno sottoscritto un protocollo d'intesa in data 21 dicembre 2016 finalizzato ad attuare le previsioni dell'art. 14, comma 9, del decreto legge 17 ottobre 2016, attraverso la disciplina delle priorità, delle modalità e dei termini per il recupero dei beni culturali di interesse religioso danneggiati dagli eventi sismici;
- con successiva ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020, "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto", è stata, tra gli altri, adottata la relativa disciplina della ricostruzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, comma 3-bis, come modificato dall'art. 11, comma 3, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché approvato l'elenco degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata;



- che al fine di implementare le opportunità occupazionali in favore della popolazione detenuta nei territori delle quattro regioni colpite dal sisma 2016, è volontà delle parti avviare un piano sinergico di azioni congiunte nell'ambito del processo della ricostruzione pubblica e di quella degli edifici di culto, finanziata dalle ordinanze del Commissario straordinario, ivi incluse le ordinanze speciali e le ordinanze di attuazione degli interventi del Fondo complementare al PNRR, piano al quale partecipino, ognuno per il proprio ambito di competenza, le amministrazioni centrali interessate, quelle periferiche, quelle locali, la CEI e l'ANCE;

VISTI

- la legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modifiche ed integrazioni "Norme sull'Ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà", in particolare:
 - art. 20, "Lavoro" finalizzato a favorire la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro organizzato negli istituti penitenziari ed alla partecipazione a corsi di formazione professionale per agevolarne il reinserimento sociale;
 - art. 21, "Lavoro all'esterno" da attuare in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15 O.P.;
 - art. 48, Regime di semilibertà, che consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale;
- legge 22 giugno 2000, n. 193, "Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti", come modificata dall'articolo 3-bis del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, e dall'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in particolare:
 - l'art. 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni, che dispone la concessione di crediti d'imposta alle imprese che assumono, per un periodo di tempo



non inferiore a trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti;

- l'art. 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193, il quale prevede che ogni anno, con decreto del Ministro della giustizia emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, siano determinate le modalità e l'entità delle agevolazioni e degli sgravi concessi alle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati, o che svolgono attività formativa nei confronti degli stessi;
- il decreto 24 luglio 2014, n. 148, "Regolamento recante sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti";
- la circolare 23 ottobre 2014, "Nuovo regolamento attuativo della legge 193/2000, disposizioni attuative";
- il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 "Regolamento recante norme sull'Ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà", in particolare:
 - art. 47, comma 1, a norma del quale "le lavorazioni penitenziarie, sia all'interno sia all'esterno dell'istituto, possono essere organizzate e gestite dalle direzioni degli istituti, secondo le linee programmatiche determinate dai Provveditorati. Allo stesso modo possono essere organizzate e gestite da imprese pubbliche e private e, in particolare, da imprese cooperative sociali, in locali concessi in comodato dalle direzioni. I rapporti fra la direzione e le imprese sono definiti con convenzioni che regolano anche l'eventuale utilizzazione, eventualmente in comodato, dei locali e delle attrezzature già esistenti negli istituti, nonché le modalità di addebito all'impresa, delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività produttiva. I detenuti ed internati che prestano la propria opera in tali lavorazioni, dipendono, quanto al rapporto di lavoro, direttamente dalle imprese che le gestiscono. I datori di lavoro sono tenuti a versare alla direzione dell'istituto, la retribuzione dovuta al lavoratore, al netto delle ritenute previste dalla legge, e l'importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare, sulla base della



- documentazione inviata dalla direzione. I datori di lavoro devono dimostrare alla direzione l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale";
- art. 48, comma 1, a norma del quale l'ammissione dei condannati e degli internati al lavoro all'esterno è disposta dalle direzioni solo quando ne è prevista la possibilità nel programma di trattamento e diviene esecutiva solo quando il provvedimento sia stato approvato dal magistrato di sorveglianza, ai sensi del quarto comma dell'articolo 21 della legge;
 - art. 48, comma 10, a norma del quale "i datori di lavoro dei detenuti o internati sono tenuti a versare alla direzione dell'istituto la retribuzione, al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti, dovuta al lavoratore e l'importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare, sulla base della documentazione inviata alla direzione. I datori di lavoro devono dimostrare alla stessa direzione l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale";
 - art. 54, comma 1 e 2, a norma del quale "i datori di lavoro dei condannati e degli internati in regime di semilibertà sono tenuti a versare alla direzione dell'istituto la retribuzione al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti e l'importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare dovuti al lavoratore. I datori di lavoro devono anche dimostrare alla stessa direzione l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale". "I condannati e gli internati ammessi al lavoro in semilibertà esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi con le sole limitazioni che conseguono agli obblighi inerenti alla esecuzione della misura privativa della libertà";
 - la Carta dei diritti e doveri dei detenuti e degli internati, allegata al decreto 5 dicembre 2012;
 - il decreto 25 febbraio 2002, n. 87, "Regolamento recante sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti";
 - il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 225, in particolare l'art. 14, di disciplina della ricostruzione pubblica;



- Visto il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza ed altre misure urgenti per gli investimenti”;
- visto il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, ed in particolare l’art. 14, intitolato “Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare” nonché l’art. 14-bis, recante “Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016”;
- il protocollo d’intesa tra ANCE e Provveditorato regionale Amministrazione penitenziaria per il Lazio, Abruzzo e Molise, sottoscritto in data 16 marzo 2021, avente ad oggetto la promozione di azioni e attività volte a favorire l’inclusione sociale dei detenuti o internati presenti negli istituti penitenziari delle suddette regioni;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue.

ART. 1 (Oggetto)

1. Il Protocollo ha come oggetto la promozione di un programma per lo svolgimento di attività lavorative extramurarie da parte di persone in stato di detenzione presso gli istituti penitenziari delle province di:
 - Fermo;
 - Teramo;
 - L’Aquila;
 - Perugia;
 - Spoleto;
 - Ancona;
 - Rieti;
 - Ascoli Piceno;



-Macerata;

-Pescara, così come individuati nell'allegato sub 1) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

2. Le attività lavorative potranno essere prestate nei cantieri per la ricostruzione pubblica e religiosa, finanziata dalle ordinanze commissariali, ivi incluse quelle adottate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108.
3. Le attività di cui al comma 1 potranno, altresì, avere ad oggetto lo svolgimento di compiti di natura impiegatizia, connessi al processo di ricostruzione.

ART. 2 **(Finalità)**

1. Lo scopo del Protocollo è quello di incrementare le opportunità di lavoro tra le persone detenute ed internate al fine di favorire il loro reinserimento sociale.

ART. 3 **(Attività)**

1. Il Commissario Straordinario, nell'ambito delle funzioni di coordinamento del processo di ricostruzione, svolgerà funzioni di raccordo delle attività in capo alle Parti firmatarie del presente protocollo, con il coinvolgimento delle Regioni e degli USR regionali.
2. Al fine di svolgere la funzione di raccordo, il Commissario potrà avvalersi, previo *nulla osta* del DAP, di associazioni di volontariato, regolarmente iscritte all'elenco di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, nonché di figure professionali dedicate.
3. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria si impegna a favorire, all'interno degli istituti penitenziari individuati nell'allegato sub 1), dislocati in prossimità delle aree di cantiere degli interventi di ricostruzione degli edifici di culto, l'individuazione di soggetti in esecuzione penale idonei all'ammissione al lavoro esterno ai sensi dell'art. 21 della legge n. 354 del 1975, nonché a proporre azioni di coordinamento al fine di agevolare le



- deliberazioni della Magistratura di Sorveglianza in relazione all'ammissione dei soggetti interessati agli istituti giuridici di cui agli artt. 21 e 48 della legge penitenziaria.
4. L'ANCI si impegna a promuovere, in ogni forma e modo ritenuti idonei, contatti tra i comuni sedi di istituti penitenziari per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo 2, in modo da consentire la più ampia diffusione delle iniziative intraprese.
 5. La CEI individuerà, d'intesa con le parti, ogni modalità ed azione e comunicazione per incentivare presso le imprese impegnate nella ricostruzione degli edifici di culto, l'utilizzo di manodopera da parte di persone detenute valutate idonee dalle direzioni degli istituti ed autorizzati come per legge.
 6. L'ANCE si impegna a diffondere alle proprie strutture territoriali e, per il loro tramite, anche agli Enti bilaterali del sistema, i contenuti del presente Protocollo.
 7. Le modalità di inserimento lavorativo verranno di volta in volta definite in base alle opportunità disponibili, secondo le esigenze delle aziende e le possibilità dei singoli detenuti, nell'ambito dei programmi di trattamento predisposti dalla Direzione dell'istituto penitenziario e sottoposti alla Magistratura di sorveglianza per l'approvazione. Il concreto avvio al lavoro, con definizione dell'oggetto e delle condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, nonché della formazione e del trattamento retributivo, sarà definito in sede di specifica convenzione sottoscritta, ai sensi del comma 8, dell'art. 20, Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento Penitenziario);
 8. Volta per volta ed allorquando saranno definiti località e specificità degli interventi da realizzare, il Commissario Straordinario predisporrà, di comune intesa con le direzioni degli istituti penitenziari interessati – anche sulla scorta della località –, un accordo operativo per l'attuazione del protocollo.

ART. 4 **(Impegni delle Parti)**

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di competenza, ad elaborare e adottare proposte idonee all'attuazione della presente intesa.



2. Ciascuna delle Parti provvederà ad individuare un proprio referente che si occuperà di monitorare l'operatività e gli sviluppi del protocollo nei territori interessati.

ART. 5 (Trattamento dati)

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali e sensibili nell'ambito del presente protocollo nel rispetto del Codice della *Privacy* aggiornato (D. Lgs. n. 196 del 2003).

ART. 6 (Durata)

1. Il presente protocollo ha validità sino al 31 dicembre 2024 e si rinnoverà tacitamente di anno in anno, in ipotesi di proroga legislativa della gestione commissariale, fatta salva la possibilità di recesso in capo ad ognuna delle Parti, da comunicare con un preavviso di almeno 30 giorni.

ART. 7 (Controversie)

1. Le Parti si impegnano a dirimere ogni eventuale conflitto interpretativo o applicativo del presente Protocollo in ossequio ai principi di lealtà e collaborazione istituzionale ed al canone della buona fede contrattuale.
2. In caso di mancato bonario superamento del contrasto, si osservano le regole giuridiche vigenti in materia di tutela giurisdizionale.
3. Le Parti si impegnano a predisporre di comune accordo una scheda operativa nella quale siano dettagliate le attività specifiche che saranno svolte e le conseguenti modalità di esecuzione.



ELENCO ISTITUTI

ISTITUTI LAZIO, ABRUZZO & MOLISE
CC AVEZZANO
CC CHIETI
CC L'AQUILA
CC LANCIANO
CC PESCARA
CR SULMONA
CC TERAMO
CL VASTO
CC CASSINO
CR CIVITAVECCHIA "G. PASSERINI"
CC CIVITAVECCHIA "N.C."
CC FROSINONE "G. PAGLIEI"
CC LATINA
CR PALIANO
CC RIETI "N.C."
CCF ROMA "G. STEFANINI" REBIBBIA FEMMINILE
CC ROMA "R. CINOTTI" REBIBBIA N.C.1
CC ROMA "REBIBBIA TERZA CASA"
CR ROMA "REBIBBIA"
CC ROMA "REGINA COELI"
CC VELLETRI
CC VITERBO "N.C."
CC CAMPOBASSO
CC ISERNIA
CC LARINO

ISTITUTI MARCHE
CC ANCONA
CR ANCONA "BARCAGLIONE"
CC ASCOLI PICENO)
CR FERMO
CR FOSSOMBRONE
CC PESARO

ISTITUTI UMBRIA
CR ORVIETO
CC PERUGIA "NUOVO COMPLESSO PENITENZIARIO CAPANNE"
CR SPOLETO
CC TERNI)



ART. 8
(Clausola di invarianza finanziaria)


1. Dall'attuazione del presente protocollo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della struttura commissariale.

10 SET, 2024


Il Commissario Straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli




Il Ministro della Giustizia
On.le Carlo Nordio



Il Presidente CEI
S.E. Matteo Maria Zuppi



Il Presidente ANCI
Dott. Roberto Pella



Il Presidente Nazionale ANCE
Dott.ssa Federica Brancaccio